


IC Fontanafredda
“Rita Levi Montalcini”



REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO



*Disposizioni a tutela dei minori
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

LEGGE 29 MAGGIO 2017, n.71

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017
entrata in vigore il 18 giugno 2017

LINEE DI ORIENTAMENTO, MIUR, ottobre 2017

ELABORARE UN REGOLAMENTO
SPECIFICO SU BULLISMO E
CYBERBULLISMO

AGGIORNARE IL PATTO DI
CORRESPONSABILITÀ

LAVORO D'EQUIPE E IN RETE CON ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI



RUOLO CENTRALE DELLA SCUOLA



FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Ruolo

partecipativo

PROMOZIONE DI UN RUOLO ATTIVO
DEGLI STUDENTI

Sviluppo delle
competenze digitali
degli studenti

Esercizio di una
cittadinanza digitale
consapevole

PREVISIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E
DI RIEDUCAZIONE DEI MINORI COINVOLTI

APPROCCIO INCLUSIVO



**PROSPETTIVA DI INTERVENTO EDUCATIVO
ANCHE QUANDO SI RENDE NECESSARIO
QUELLO PUNITIVO**



STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

7 PARAGRAFI:

1. il significato del regolamento
2. che cos'è il bullismo
3. che cos'è il cyberbullismo
4. i riferimenti legislativi
5. responsabilità delle varie figure scolastiche
6. l'intervento della scuola in casi di bullismo e di cyberbullismo
7. conclusioni



REGOLAMENTO

IL BULLISMO

BULLISMO DIRETTO

- fisico o verbale
- psicologico
- strumentale

BULLISMO INDIRETTO

- sociale
- manipolativo

IL BULLISMO

INTENZIONALITÀ

PIANIFICAZIONE

PERSISTENZA NEL TEMPO

ASIMMETRIA NELLA RELAZIONE

INCAPACITÀ DELLA VITTIMA DI DIFENDERSI

RIGIDITÀ

PAURA

Il **FENOMENO DEL CYBERBULLISMO** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, **REALIZZATA PER VIA TELEMATICA**, nonché la **DIFFUSIONE DI CONTENUTI ON LINE** aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo” (art.1).*

IL CYBER-BULLISMO

ASSENZA DI RELAZIONE TRA VITTIMA E BULLO

ANONIMATO

MANCANZA DI FEEDBACK EMOTIVO

SPETTATORI INFINITI



LA MANCANZA DI INTERVENTO

DA PARTE DEGLI ADULTI POTREBBE TRASFORMARE

CIÒ CHE A PRIMA VISTA SEMBRA UN "GIOCO" IN

TENERA ETÀ IN UN "GIOCO CRUDELE"


Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- ***Flaming***: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- ***Harassment***: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- ***Cyberstalking***: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- ***Denigrazione***: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- ***Outing estorto***: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- ***Impersonificazione***: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- ***Esclusione***: estromissione intenzionale dall'attività on line
- ***Sexting***: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

INTERVENTO DELLA SCUOLA

L'intervento disciplinare della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.)

E' doveroso occuparsi di comportamenti (azioni) **POSTI ANCHE IN ESSERE FUORI DALLA SCUOLA** (dallo "spazio" e dal "tempo" scuola), se sono a danno dei componenti della comunità scolastica.



LA SCUOLA

FORMAZIONE del personale docente e non

SENSIBILIZZAZIONE degli studenti circa il fenomeno nell'ottica della **PREVENZIONE**

COINVOLGIMENTO DEI GENITORI con il patto educativo di corresponsabilità

Istituzione di **SPORTELLI DI ASCOLTO**

VIGILANZA all'interno dell'istituto e all'uscita

Adeguate **SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE**

I GENITORI

- **PARTECIPANO ATTIVAMENTE** alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo
- **SONO ATTENTI** ai comportamenti dei propri figli
- **VIGILANO** sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti
- **CONOSCONO** le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità
- **CONOSCONO** il codice di comportamento dello studente
- **CONOSCONO** le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

ALLEANZA DOCENTI-GENITORI



VIGILANZA ED EDUCAZIONE

COMPLEMENTARIETÀ, NON ANTAGONISMO

GLI ALUNNI

[...]

- **NON UTILIZZANO** durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente
- **RISPETTANO** il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente
- **SONO CONSAPEVOLI** che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.



La scelta dell'Istituto Comprensivo "Rita Levi Montalcini" di **VIETARE L'UTILIZZO DI SMARTPHONE E/O TABLET DURANTE IL TEMPO SCUOLA**, fatta eccezione in casi in cui sia concessa l'autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi, secondo "Le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" emanate dal MPI il 15 marzo 2007, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul web.



A tal proposito si ribadisce che qualora **LO STUDENTE ACCENDESSE O UTILIZZASSE IL CELLULARE (O ALTRI DISPOSITIVI AFFINI) DURANTE IL TEMPO SCUOLA**, questo comporterà il **SUO RITIRO IMMEDIATO E TEMPORANEO** da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato.

L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, **COMPORTERÀ L'ATTIVAZIONE DI ADEGUATI E PROPORZIONATI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI** secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

AREA DI PERTINENZA DEL REGOLAMENTO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Comportamenti non aggressivi	COMPORAMENTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	Reati procedibili d'Ufficio
------------------------------	---	--------------------------------



PUÒ essere
affrontato dalla
scuola quando
è necessario



DEVE essere
affrontato dalla
scuola



DEVE essere affrontata
dalla **POLIZIA O
DALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA**



Attenzione!

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, **LA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE VA ATTRIBUITA A TUTTI GLI INSEGNANTI DI SCUOLE STATALI E PARITARIE**, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale **L'INSEGNANTE HA L'OBBLIGO DI RIFERIRE EVENTUALI FATTI REATO IN DANNO O AD OPERA DI MINORI.**

A yellow starburst graphic with a grey outline, containing the word "Attenzione!" in blue text.

Attenzione!

OBBLIGO DI FARE DENUNCIA alla Procura della Repubblica (presso il Tribunale del luogo), pena l'accusa di "*omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale*", anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

INFORMAZIONI IN CASO DI NECESSITÀ DI UN PARERE LEGALE

RIFERIMENTO NAZIONALE 19696 -

TELEFONO AZZURRO-PROGETTO NAZIONALE GENERAZIONI CONNESSE

RIFERIMENTO REGIONALE TEL. 0434-555708

(GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA FVG)

INTERVENTO DELLA SCUOLA: LE PROCEDURE

1^ fase: **ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI**

2^ fase: **ANALISI DEI RISULTATI**

3^ fase: se il risultato è configurabile come atto di bullismo e cyberbullismo, **AZIONI E PROVVEDIMENTI** con attenzione alla vittima, al bullo e cyberbullo, alla cura della comunicazione con le famiglie degli interessati, coinvolgimento del Consiglio di Classe o Interclasse, valutazione dell'intervento da farsi sia educativo sia disciplinare secondo la gravità

4^ fase: **PERCORSO EDUCATIVO, MONITORAGGIO (NON SOLO PER I SINGOLI, MA PER L'INTERA CLASSE), AZIONI DI SOSTEGNO CON COINVOLGIMENTO ANCHE DEI GENITORI DELLA CLASSE**

DI COSA TENER CONTO:

- CONTESTO IN CUI AVVIENE L'INFRAZIONE
- CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELL'ALUNNO
- GRADO DI RESPONSABILITÀ
- ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA
- GRAVITÀ DEL FATTO
- REITERAZIONE NEL TEMPO



UN COMPORTAMENTO CHE DI SOLITO POTREBBE ESSERE CONSIDERATO NON GRAVE, DIVIENE GRAVE QUANDO COMMESSO O DIFFUSO ATTRAVERSO L'USO DI SMARTPHONE E TABLET SULLA RETE INTERNET.

IL POTENZIALE LESIVO DI INSULTI, ATTI DI ESCLUSIONE, DANNEGGIAMENTI, DISCRIMINAZIONI PUÒ ESSERE AUMENTATO IN MODO SOSTANZIALE DALLA DIFFUSIONE VIA WEB POICHÉ COMPORTA UN'AUTOMATICA POTENZIALE CONDIVISIONE GLOBALE DELLE STESSE.



ESEMPIO DI INFRAZIONE

Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.



QUESTI COMPORTAMENTI ASSUMONO CARATTERISTICA DI COMPORTAMENTI GRAVI, QUALORA DIFFUSI E CONDIVISI ATTRAVERSO SMARTPHONE, TABLET, SU SOCIAL NETWORK, SERVIZI DI MESSAGGERIA ISTANTANEA, ECC.



La sanzione potrebbe scattare al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie, **PER L'AMPIA DIFFUSIONE CHE POSSONO RAGGIUNGERE GLI INSULTI.**

*Se infrazione ritenuta lieve: **INTERVENTO EDUCATIVO***

*Se infrazione ritenuta grave: **SOSPENSIONE DA 1 A 5 GG***

*Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: **SOSPENSIONE DA 5 A 15 GG***

SE REATO: PROCEDURA PROCEDIBILE D'UFFICIO

**POSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ
IN FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
SECONDO IL PRINCIPIO
DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO**



**NEL CASO LA FAMIGLIA NON COLLABORI, GIUSTIFICHÌ,
MOSTRI ATTEGGIAMENTI OPPOSITIVI O COMUNQUE
INADEGUATEZZA, DEBOLEZZA EDUCATIVA O SIA RECIDIVA NEI
COMPORAMENTI, SI PROCEDERÀ ALLA SEGNALAZIONE AI
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.**



Nel caso di un minore **ultraquattordicenne** autore di condotta molesta non procedibile d'Ufficio a cui non è stata formalizzata querela o presentata denuncia, è **possibile rivolgere** al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento**.

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, il **QUESTORE CONVOCHERÀ IL MINORE RESPONSABILE** insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, **AMMONENDOLO ORALMENTE** e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

Gli effetti dell'ammonimento **CESSANO** con il compimento della maggiore età.

CIASCUN MINORE ULTRAQUATTORDICENNE (O I SUOI GENITORI O CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ DEL MINORE) CHE SIA STATO VITTIMA DI CYBERBULLISMO PUÒ INOLTARE AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO INTERNET O DEL SOCIAL MEDIA UN'ISTANZA PER L'OSCURAMENTO, LA RIMOZIONE O IL BLOCCO DEI CONTENUTI DIFFUSI NELLA RETE.

SE ENTRO 24 ORE IL GESTORE NON AVRÀ PROVVEDUTO, L'INTERESSATO PUÒ RIVOLGERE ANALOGA RICHIESTA AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, CHE RIMUOVERÀ I CONTENUTI ENTRO 48 ORE.

cyberbullismo@gpdp.it

*STRUMENTO FLESSIBILE E SUSCETTIBILE
AD EVENTUALI AGGIORNAMENTI*

*in risposta alle sfide educative e pedagogiche derivanti
dall'evolversi costante e veloce delle nuove tecnologie*